



AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
UFFICIO AFFARI GENERALI

IL RETTORE

- VISTO** il D.L. 21 aprile 1995, n. 120 - convertito con modifiche dalla L. 21 giugno 1995, n. 236 – e, in particolare, l'art. 6, primo comma, ai sensi del quale gli statuti degli atenei stabiliscono la composizione degli organi collegiali, assicurando la rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al 15 per cento;
- VISTO** il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- VISTO** il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- VISTA** la L. 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO** il Regolamento UE 2016/679;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per le elezioni dirette dei rappresentanti degli studenti;
- VISTO** il D.R. n. 385 del 30/6/2022, con cui sono stati nominati i rappresentanti degli studenti nel Consiglio degli Studenti, nei Consigli di Dipartimento e nei Consigli di Corso di Studio, stabilendone la scadenza al 31/10/2024;
- CONSIDERATO** che, per effetto del citato decreto di nomina, i rappresentanti degli studenti attualmente in carica negli organi indicati, come aggiornati da successivi provvedimenti di decadenza e sostituzione, termineranno il mandato in data 31/10/2024 e che, pertanto, è necessario procedere allo svolgimento delle elezioni finalizzate al loro rinnovo;
- PRESO ATTO** che il procedimento elettorale finalizzato al rinnovo delle citate rappresentanze deve essere avviato nel rispetto dei tempi dettati dall'art. 2, primo comma del suddetto Regolamento, ai sensi del quale le votazioni devono svolgersi almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato dei rappresentanti in carica e la relativa indizione deve essere decretata almeno sessanta giorni prima della data così determinata;
- PRESO ATTO** che gli organi collegiali per i quali devono essere indette le elezioni dirette dei rappresentanti degli studenti - ai sensi dell'art. 1, primo comma, del citato Regolamento - sono quelli indicati nell'Allegato A al presente decreto;
- VISTE** le comunicazioni rese dalle competenti strutture di Ateneo in ordine al numero dei componenti dei Consigli di Dipartimento e al numero dei titolari degli insegnamenti attivati nei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico e Scuole di Specializzazione di cui al citato Allegato A, ai fini della determinazione del numero di rappresentanti degli studenti da eleggere secondo le disposizioni di cui agli artt. 39, 46 e 47 dello Statuto di Ateneo;

DECRETA

ART. 1

(Indizione delle elezioni)

Sono indette le elezioni dirette dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali indicati nell'Allegato A al presente decreto. Le votazioni si svolgeranno nei giorni **14 e 15 maggio 2024** nei seggi elettorali che saranno costituiti con successivo decreto rettorale.

I seggi rimarranno ininterrottamente aperti, per consentire le operazioni di voto, dalle ore 9,00 alle ore 19,00 del giorno 14 maggio 2024 e dalle ore 9,00 alle ore 14,00 del giorno 15 maggio 2024.

Le operazioni di scrutinio saranno effettuate, al termine delle operazioni di voto, dagli stessi componenti dei seggi elettorali. I Presidenti dei seggi potranno sospendere lo scrutinio qualora lo stesso si protragga oltre le ore 20,00 del giorno 15 maggio 2024; in tal caso le operazioni dovranno riprendere alle ore 9,00 del 16 maggio 2024.

ART. 2
(Elettorato attivo)

L'elettorato attivo è determinato secondo le disposizioni contenute nell'art. 3, primo, terzo e quarto comma del Regolamento di Ateneo per le elezioni dirette dei rappresentanti degli studenti. In particolare:

- ❖ per il *Consiglio degli Studenti* e per ciascun *Consiglio di Dipartimento*, l'elettorato attivo è suddiviso in base al Dipartimento di appartenenza e spetta a tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico, istituiti ai sensi degli ordinamenti previsti dal D.M. 509/1999 e dal D.M. 270/2004; agli studenti iscritti a Corsi di Laurea e di Diploma Universitario, istituiti ai sensi degli ordinamenti precedenti a quelli previsti dal D.M. 509/1999; agli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione di tutti gli ordinamenti. Gli studenti iscritti a Corsi Interdipartimentali hanno l'elettorato attivo solo in relazione al Dipartimento di riferimento indicato nell'Allegato A. Gli studenti iscritti, ai sensi e per gli effetti della Legge 12 aprile 2022, n. 33, a due corsi di studio afferenti a Dipartimenti diversi hanno l'elettorato attivo per entrambi i Dipartimenti.
- ❖ per ciascun *Consiglio di Corso di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico e Scuola di Specializzazione di cui all'Allegato A*, l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti al Corso o alla Scuola.

Ai sensi dell'art. 3, sesto comma, del Regolamento di Ateneo per le elezioni dirette dei rappresentanti degli studenti con il termine "iscritto" si indica lo studente che abbia effettuato il pagamento della tassa di iscrizione (prima rata) dell'anno accademico 2023/2024. La condizione di "iscritto" è valutata per l'elettorato attivo con riferimento al giorno 13 maggio 2024.

L'elenco, in ordine crescente, dei numeri matricola degli studenti aventi diritto al voto per tutte le elezioni indicate nell'Allegato A sarà pubblicato sul sito di Ateneo entro il 29 aprile 2024.

Eventuali contestazioni relative all'elenco dovranno essere rivolte alla Commissione Elettorale Centrale entro il termine perentorio di tre giorni dalla pubblicazione. Scaduto tale termine, la Commissione Elettorale Centrale, entro tre giorni, provvederà in merito alle contestazioni ricevute.

ART. 3
(Elettorato passivo)

L'elettorato passivo è determinato secondo le disposizioni contenute nei primi quattro commi dell'art. 3 del Regolamento di Ateneo per le elezioni dirette dei rappresentanti degli studenti. In particolare:

- ❖ per il *Consiglio degli Studenti* e per ciascun *Consiglio di Dipartimento*, l'elettorato passivo è suddiviso in base al Dipartimento di appartenenza e spetta a tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico, istituiti ai sensi dell'ordinamento previsto dal D.M. 270/2004, nonché agli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione. L'elettorato passivo non spetta a coloro che sono iscritti ad anni successivi al primo fuori corso; non spetta, altresì, a coloro che hanno già conseguito un titolo di pari livello rispetto a quello al quale sono iscritti e in tutti gli altri casi previsti dalla legge, dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento di Ateneo per le elezioni dirette dei rappresentanti degli studenti. Gli studenti iscritti a Corsi Interdipartimentali hanno l'elettorato passivo solo in relazione al Dipartimento di riferimento indicato nell'Allegato A. Gli studenti iscritti, ai sensi e per gli effetti della Legge 12 aprile 2022, n. 33, a due corsi di studio hanno l'elettorato passivo per un solo organo di ciascuna tipologia di struttura. È fatto, quindi, divieto allo studente iscritto in due corsi di studio di presentare la candidatura per più di un Consiglio di Dipartimento o per più di un Dipartimento nelle elezioni del Consiglio degli Studenti. Fermo restando quanto stabilito nei periodi precedenti, lo studente può candidarsi contemporaneamente in più organi di cui all'articolo 1, primo comma, lett. a), b) e c) del Regolamento di Ateneo per le elezioni dirette dei rappresentanti degli studenti soltanto se questi afferiscono al medesimo Dipartimento. Qualora risulti che lo studente abbia presentato una o più candidature in violazione delle predette disposizioni, queste saranno tutte inammissibili.
- ❖ per ciascun *Consiglio di Corso di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico e Scuola di Specializzazione di cui all'Allegato A*, l'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti iscritti al Corso o alla Scuola. L'elettorato passivo non spetta a coloro che sono iscritti ad anni successivi al primo fuori corso; non spetta, altresì, a coloro che hanno già conseguito un titolo di pari livello rispetto a quello al quale sono iscritti

e in tutti gli altri casi previsti dalla legge, dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento di Ateneo per le elezioni dirette dei rappresentanti degli studenti. Gli studenti iscritti, ai sensi e per gli effetti della Legge 12 aprile 2022, n. 33, a due corsi di studio hanno l'elettorato passivo per un solo organo di ciascuna tipologia di struttura. È fatto, quindi, divieto allo studente iscritto in due corsi di studio di presentare la candidatura per più di un Consiglio di corso di studio. Fermo restando quanto stabilito nei periodi precedenti, lo studente può candidarsi contemporaneamente in più organi di cui all'articolo 1, primo comma, lett. a), b) e c) del Regolamento di Ateneo per le elezioni dirette dei rappresentanti degli studenti soltanto se questi afferiscono al medesimo Dipartimento. Qualora risulti che lo studente abbia presentato una o più candidature in violazione delle predette disposizioni, queste saranno tutte inammissibili.

Ai sensi dell'art. 3, sesto comma, del Regolamento di Ateneo per le elezioni dirette dei rappresentanti degli studenti con il termine "iscritto" si indica lo studente che abbia effettuato il pagamento della tassa di iscrizione (prima rata) dell'anno accademico 2023/2024. La condizione di "iscritto" è valutata per l'elettorato passivo con riferimento al giorno 8 aprile 2024.

ART. 4 **(Liste e candidature)**

La presentazione delle liste di candidati, per ciascun organo collegiale indicato nell'Allegato A, è disciplinata dall'art. 4 del Regolamento di Ateneo per le elezioni dirette dei rappresentanti degli studenti.

In particolare, le liste dovranno essere presentate, a pena di esclusione, **entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 8 aprile 2024** presso l'Ufficio competente per le operazioni elettorali - Area Affari Generali ed Istituzionali (Campus di Coste Sant'Agostino - Via R. Balzarini, 1 - Teramo, 4° livello del Polo didattico "Gabriele D'Annunzio"). A tal fine, i candidati delegano congiuntamente un Presentatore di lista, individuabile anche tra i candidati stessi, che provvederà al deposito della documentazione necessaria - indicata di seguito nel dettaglio - e costituirà l'unico referente della lista presso l'Amministrazione per ogni ulteriore adempimento connesso al presente procedimento elettorale. Per assicurare un ordinato svolgimento della fase di presentazione delle liste, ciascun presentatore sarà ricevuto **previo appuntamento da richiedere all'indirizzo di posta elettronica: mforti@unite.it**.

La documentazione da produrre dovrà essere conforme ai modelli allegati e contenere tutte le indicazioni ivi richieste:

1) *Istanza congiunta sottoscritta da tutti i candidati inclusi nella lista e dal Presentatore (Allegato B);*

NOTE: il numero massimo di studenti che possono essere candidati in ciascuna lista è indicato, distintamente per ogni organo collegiale, nell'Allegato A. L'istanza deve specificare la denominazione della lista e, per ciascun candidato, il cognome, il nome, il Dipartimento, il Corso o la Scuola di appartenenza, il numero di matricola ed un recapito telefonico e di posta elettronica.

2) *Istanza di deposito della lista da parte del Presentatore delegato dai candidati (Allegato C);*

NOTE: il Presentatore di lista deve precisare nell'istanza, oltre ai propri dati anagrafici, anche il Dipartimento, il Corso o la Scuola di appartenenza, il numero di matricola ed un recapito completo, nonché la denominazione della lista presentata e l'organo per cui essa concorre. Non si possono svolgere le funzioni di Presentatore per più di una lista tra quelle concorrenti per il medesimo organo. È consentito il deposito, con una sola istanza, di più liste - ciascuna delle quali concorrente per un organo distinto da quello delle altre - che abbiano designato lo stesso Presentatore. Il Presentatore deve depositare, altresì, un simbolo, racchiuso in un cerchio, in formato elettronico, preferibilmente in un file con estensione .pdf o .jpg.

3) *Istanza di costituzione di un collegamento tra liste, solo per le elezioni del Consiglio degli Studenti (Allegato D);*

NOTE: l'istanza di cui all'Allegato D è soltanto eventuale e deve essere prodotta esclusivamente nel caso in cui si intendano costituire collegamenti tra liste per le elezioni del Consiglio degli studenti, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 4, ottavo comma, lett. a) e b) del Regolamento di Ateneo per le elezioni dirette dei rappresentanti degli studenti.

Tutte le sottoscrizioni di cui al presente articolo sono apposte sui modelli allegati e corredate di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei sottoscrittori in corso di validità (D.P.R. 445/2000).

Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, la Commissione Elettorale Centrale verifica i requisiti di eleggibilità dei singoli candidati, la regolarità delle liste e dei collegamenti presentati. Entro lunedì 22 aprile 2024 la Commissione Elettorale Centrale approva il manifesto elettorale e lo pubblica sul sito istituzionale di Ateneo.

ART. 5
(Decorrenza e durata del mandato, rieleggibilità)

I rappresentanti eletti entreranno in carica il 1° novembre 2024, giorno successivo al termine del mandato dei rappresentanti in scadenza, e svolgeranno il proprio mandato per un periodo di due anni, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11 del Regolamento di Ateneo per le elezioni dirette dei rappresentanti degli studenti.

I rappresentanti degli studenti sono rieleggibili per una sola volta. A tal fine non si computano i mandati espletati parzialmente, purché il periodo svolto sia inferiore alla metà della durata prevista, da parte del rappresentante dimissionario o decaduto ovvero del rappresentante che gli sia subentrato per il restante scorcio del mandato.

ART. 6
(Trattamento e protezione dati personali)

Ai sensi del Regolamento UE 2016/79, i dati personali forniti saranno trattati dall'Università degli Studi di Teramo unicamente per le finalità di gestione del presente procedimento elettorale e per ogni adempimento previsto da norme di legge, in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza.

Il titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Teramo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione al procedimento elettorale. In sede di raccolta dati all'interessato è fornita l'informativa relativa al trattamento degli stessi ed è inoltre richiesta l'autorizzazione al trattamento dei dati.

Qualora il conferimento dei dati richiesti e la relativa autorizzazione al trattamento non fossero prestati si procederà all'esclusione dal suddetto procedimento elettorale.

Per l'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679, relativi al presente procedimento, l'interessato potrà rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati presso l'Università degli Studi di Teramo raggiungibile o tramite posta elettronica: rdp@unite.it oppure inviando una raccomandata A/R all'indirizzo: Università degli Studi di Teramo - Ufficio GDPR – Via Renato Balzarini 1, 64100 Teramo.

ART. 7
(Responsabile del procedimento)

Il Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Valeria De Bartolomeis, email: vdebartolomeis@unite.it – tel. 0861-266080 – Area Affari generali ed Istituzionali - Via R. Balzarini 1, Campus Aurelio Saliceti, Coste S. Agostino, 64100 Teramo.

ART. 8
(Rinvio)

Per quanto non disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento di Ateneo per le elezioni dirette dei rappresentanti degli studenti.

IL RETTORE
Prof. Dino Mastrocola



Firmato digitalmente da:
MASTROCOLA DINO
Firmato il 14/03/2024 13:51
Seriale Certificato: 2929511
Valido dal 09/11/2023 al 09/11/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA